

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 14 settembre 2000,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg:

De Lise Dr. Pasquale - Presidente; D'Alessio Avv. Francesco, Martucci Dr. Antonio, Porpora Prof. Domenico, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario f.f.: Aviotti Dr.ssa Maria Luisa.

1 - APPELLO DEL SIG. FRAGASSO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI PER ANNI 1 E MESI 4, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI TESSERATI DIVERSI E DELLE SOCIETA' A.C. F.B. LUGO (GIA' U.S. BARACCA CALCIO) E U.S. REAL CASSINO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 1 E 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 95 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 103 del 2.6.2000)

2 - APPELLO DELL'A.C. F.B. LUGO (GIA' U.S. BARACCA CALCIO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 1.400.000, INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI ESSA RECLAMANTE E DI TESSERATI E SOCIETA' DIVERSI, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n.103 del 2.6.2000)

3 - APPELLO DELL'ALL. BALLARO' ALFREDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI TESSERATI DIVERSI E DELLE SOCIETA' A.C. F.B. LUGO (GIA' U.S. BARACCA CALCIO) E U.S. REAL CASSINO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 1 E 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 95 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 103 del 2.6.2000)

La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal Sig. Fragasso Antonio, dell'A.C. F.B. Lugo (già U.S. Baracca Calcio) di Lugo di Romagna. (Ravenna) e dall'All Sig Ballarò Alfredo, così decide:

- accoglie quello del Sig. Fragasso Antonio, annullando l'impugnata sanzione;
- dichiara inammissibile quello dall'A.C. F.B. Lugo (già U.S. Baracca Calcio), ai sensi dall'art. 27, n. 2, lett. a), C.G.S., per omesso invio dei motivi;
- accoglie quello dell'All. Sig. Ballarò Alfredo, annullando l'impugnata sanzione;
- ordina la restituzione delle tasse versate dai Sigg. Fragasso Antonio e Ballarò Alfredo;
- ordina l'incameramento della tassa dell'A.C. F.B. Lugo.

4 - APPELLO DELLA NUOVA NARDO' CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 30.000.000, INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA NARDO' CALCIO/TURRIS 1944 DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 281/C del 21.6.2000)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Nuova Nardò Calcio di Nardò (Lecce), riduce a L. 20.000.000 l'ammenda già inflitta dai primi giudici. Ordina la restituzione della tassa versata.

5 - APPELLO DELL'A.C. SAVOIA 1908 AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'U.S. AVELLINO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com.Uff. n. 30/D - Riunione del 9.5.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27, n. 2, lett. a), C.G.S., per omesso invio dei motivi, l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Savoia 1908 di Torre Annunziata (Napoli) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

6 - APPELLO DEL SIG. BELLETTATO FLAVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2001 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 2 E 2 COMMA 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso , il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 55 del 21.6.2000)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Sig. Bellettato Flavio, riduce al 31.12.2000 la sanzione dell'inibizione già inflittagli dai primi giudici. Ordina la restituzione della tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.C. CHIERI AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2000 ALL'ALLENATORE GARELLA MASSIMO E DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.11.2000 AL SIG. TARANTINO MARIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 46 del 29.6.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'at. 27, n. 2, lett. a); C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dell'A.C. Chieri di Chieri (Torino) ed ordina l'incameramento della relativa tassa.

Collegio composto dai Sigg.ri:

De Lise Dr Pasquale - Presidente; D'Alessio Avv. Francesco, Martellino Dr. Cesare, Martucci Dr. Antonio, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario f.f.: Aviotti Dr.ssa Maria Luisa.

8 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLE DECISIONI RELATIVE AL CALCIATORE TACCA MARIO, AL SIG. GHIRLANDA MASSIMO E AL F.C. BIELLESE, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 COMMA 2 N.O.I.F. E AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 127 del 6.7.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.

9 - APPELLO DELLA C.A.S.C. ITALCALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2000 AL SIG. SCHINA GIANCARLO E DELL'AMMENDA DIL. 1.500.000 AD ESSA RECLAMANTE LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff n. 106 del 28.6.2000).

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35, n. 4, lett. d), C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dalla C.A.S.C. Italcaccio di Roma ed ordina l'incameramento della tassa versata.

10 - APPELLO DELL'U.S. NOCERINA CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA SOCIETA' CASTEL DI SANGRO CALCIO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 17/D - Riunione del 13.1.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dell'U.S. Nocera di Nocera Inferiore (Salerno) e dispone l'incameramento della tassa versata.

11 - APPELLO DEL C.S. INTER COPIAL PUTIGNANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 38 PUNTI IN CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000 E DELL'AMMENDA DI L. 300.000 INFLITTELE, A SEGUITO DI RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE, E DEL DISPOSTO RINVIO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE, DA PARTE DELLA C.A.F., DEGLI ATTI INERENTI IL DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA A

CARICO DELLA SOCIETA' RECLAMANTE IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE, IN POSIZIONE IRREGOLARE, DEL CALCIATORE GILIBERTI EUSEBIO A GARE DIVERSE DEL CAMPIONATO 1999/2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 3 del 3.8.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23, n. 1, C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dal G.S. Inter Copial Putignano di Putignano (Bari) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 15 settembre 2000

II. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
Avv. Luciano Nizzola